

Delibera n. 16950 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "La Rocchetta", ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86 e s.m..

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e s.m. che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come

atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 15.11.1990, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "La Rocchetta" ricadente in C.C. di Spormaggiore, Sporminore, Dercolo e Masi di Vigo. In tale data il Sottocomitato per l'ecologia, dopo attento esame, lo ha approvato estendendo la superficie alle particelle fondiarie di proprietà demaniale.

In biotopo si estende su circa 76 ettari lungo il fiume Noce fino al punto di confluenza tra la Val di Non e la Val d'Adige, presso l'omonima località della Rocchetta. La zona è caratterizzata dalla presenza di una forra, originatasi per azione erosiva del fiume Noce nel substrato geologico, la quale, una volta sbarrata artificialmente, ha originato un ambiente di particolare interesse naturalistico, e faunistico in particolare.

La compenetrazione di diversi ambienti, che hanno rappresentato uno degli ultimi habitat trentini della Lontra, conferisce ancora oggi al biotopo una particolare attitudine ad ospitare uccelli acquatici e di palude che vi sostano soprattutto durante il passo. Vi si segnala, inoltre, la presenza di Gufo comune, Falco di palude, Allocco e di mustelidi e volpi.

Dal punto di vista vegetazionale a partire dal letto del fiume Nove si possono riconoscere il canneto a Phragmites

australis, il bosco ripariale ad Ontano con Pioppo e Salice fino a lembi di formazioni termofile, intercalate a terreni incolti e a colture agrarie.

In data 20 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato ai Comuni di Sporminore, Spormaggiore, Campodenno, Denno e Ton, ai Comprensori della Valle di Non e della Valle dell'Adige nonché ai Comitati Agricoli Comprensoriali C5 e C6, il progetto di definizione naturalistica e patrimoniale e le proposte di tutela per il biotopo "La Rocchetta". I Comuni di Ton e di Spormaggiore esprimevano parere favorevole, come pure il Comprensorio della Valle di Non, mentre i Comuni di Campodenno, Sporminore, Denno, il Comitato Agricolo Comprensoriale della Valle di Non e Valle dell'Adige hanno espresso parere negativo; denominatore comune dei pareri negativi è risultata la necessità di non ostacolare la realizzazione della bretella autostradale il cui tracciato, secondo la progettazione di massima, dovrebbe interessare il territorio del biotopo.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecolgia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha ritenuto opportuno di riproporre il biotopo, con la relativa vincolistica, come da progetto inviato per le osservazioni, garantendo comunque la possibilità che il tracciato della bretella autostradale in corso di progettazione, qualora necessario, possa attraversare il territorio del biotopo.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta

provinciale l'individuazione del biotopo "La Rocchetta", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 76 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in

C.C. di Masi di Vigo:

613/2*, 613/5, 620/1, 621, 626/2*, 939/2*, 957/2*, 979, 1025, 1028*, 1029*, 1030*

C.C. di Spormaggiore:

3484

C.C. di Dercolo:

430/1, 430/2, 430/3, 430/6, 453/3, 724/2, 724/3, 725/1*

C.C. di Denno:

576*, 1975*, 1983

C.C. Sporminore:

1937

C.C. di Vigo Anaunia:

351/4, 351/5, 691/1*, 692/2, 692/4, 692/5, 692/6, 692/7,
692/9, 692/11, 1282/1, 1282/2, 1283, 1284/1*, 1284/2

C.C. di Quetta I:

329/4, 374/1, 376, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 559/1,
575*, 577, 578, 579.

(*= particelle parzialmente comprese nel biotopo)

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al

parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";

- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

- l'eventuale realizzazione della bretella di collegamento stradale tra la Stazione autostradale di S. Michele e la S.S. n. 43 della Valle di Non;

- l'eventuale ricerca e captazione delle venute idrotermali.

- la prosecuzione dell'attività di lavorazione degli

inerti in atto al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di

esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;

- emungere o immettere acqua o liquami reflui;

- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;

- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;

- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e

rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui all'articolo 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;

6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

- - - - -

Allegato "A": definizione naturalistico-catastale comprensiva di n.ro 4 cartografie.

parte integrante non gestita dal sistema